

## LINEE GUIDA

Il Tribunale di Varese, nelle persone del Presidente Dott. Vito Piglionica e della coordinatrice della Sezione Famiglia Dott.ssa Roberta Sperati, su delega del Presidente Dott. Piglionica

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, nella persona del Presidente Avv. Sergio Martelli,

considerato che

è comune interesse delle parti ricercare linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori ed i figli maggiorenni non economicamente indipendenti al momento della separazione dei genitori,

ritenuto che

la diffusione di una prassi condivisa possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto al verificarsi dalla crisi familiare,

approvano le seguenti Linee Guida

### Spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori, salvo che vi sia affido esclusivo ad uno solo di essi; in caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte devono essere necessariamente condivise anche tra il figlio stesso ed i genitori.

**L'assegno di mantenimento periodico** è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, ritenendosi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze e consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola.

**Gli assegni familiari** devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale).

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Vito Piglionica

*Vito Piglionica Sperati*

H

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista; f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; cure mediche urgenti / non dilazionabili;

- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci fitoterapici o omeopatici;

- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto per la scuola; g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario; c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.

- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto "c" sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione; d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vito Pignatelli  
*Vito Pignatelli*

*Stani*

*PS*

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare, (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.

La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.

Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Varese il 1 Febbraio 2018


Il Presidente del Tribunale

Dott. Vito Piglionica



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Sergio Martelli



La Coordinatrice della Sezione Famiglia

Dott.ssa Roberta Sperati

